

Il trattamento delle riserve occulte nel quadro della RFFA: passaggio di sistema “invariato”

Nella Legge federale sulla RFFA è stata ripresa integralmente la misura compensatoria per la dichiarazione delle riserve occulte già presente nella Legge federale sulla Riforma III



Simone Leonardi
Manager, International Corporate Tax
KPMG SA, Zurigo/Lugano



Andrea Bernasconi
Consultant, International Corporate Tax
KPMG SA, Zurigo/Lugano

La “Riforma III dell'imposizione delle imprese” prima, il “Progetto fiscale 17” dopo e la “Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS” adesso, hanno quale obiettivo principale l'abrogazione dei regimi fiscali privilegiati, che non sono più compatibili con le norme internazionali. Nella Legge federale approvata il 28 settembre 2018, il Parlamento federale ha ulteriormente affermato la necessità di mantenere la Svizzera fiscalmente attrattiva e competitiva nel contesto internazionale, al fine di garantire creazione di valore aggiunto, occupazione ed entrate fiscali. Per evitare uno shock fiscale alle diverse società che beneficiano di uno statuto privilegiato e che in futuro verranno imposte ordinariamente, lo step-up risulta essere uno strumento necessario.

I. RFFA: la nuova normativa proposta e la tempistica attesa.....	5
II. Il meccanismo della dichiarazione delle riserve occulte nel quadro della Legge sulla RFFA	5
A. Lo step-up come dichiarazione delle riserve occulte.....	5
B. Le nuove disposizioni	6
1. Le modifiche alla LIFD.....	6
2. Le modifiche alla LAID.....	6
C. Le possibilità di step-up per le società a statuto privilegiato.....	7
1. Le società di amministrazione o ausiliarie.....	7
2. Le società principali (principal).....	7
D. La tempistica prevista.....	7
III. Conclusione.....	7

I. RFFA: la nuova normativa proposta e la tempistica attesa

In occasione della seduta del 21 marzo 2018, il Consiglio federale ha approvato il Messaggio concernente il Progetto fiscale 17 (PF17)[1]. Questo nasce dalle ceneri della Riforma III

[1] Si veda il Messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), del 21 marzo 2018, n. 18.031, in: FF 2018 2079 (cit.: Messaggio PF17).

dell'imposizione delle imprese (RI III) caduta in votazione popolare il 12 febbraio 2017. Il Messaggio presentato non è cambiato in modo significativo rispetto al modello di consultazione pubblicato nel settembre 2017 da parte del Dipartimento federale delle finanze.

Alcuni elementi della RI III sono stati esclusi, mentre nuove proposte sono state aggiunte in seguito, al fine di fornire un modello equilibrato e poter così raggiungere le maggioranze auspiccate in entrambe le Camere federali e, vista la riuscita del referendum, nuovamente dalla popolazione svizzera. La nuova proposta di legge propone *de facto* le stesse misure – principali e compensatorie – della RI III eliminando gli elementi più criticati e integrando alcuni nuovi oggetti come compromesso politico[2].

In particolare, il Consiglio degli Stati ha inserito nella riforma una proposta di compensazione socio-politica a favore del finanziamento dell'AVS, modificando di conseguenza il “nome di battaglia” della legge. Il 28 settembre 2018, infatti, l'Assemblea federale ha approvato la Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (Legge sulla RFFA)[3]. Contro quest'ultima è riuscito il referendum, in quanto le 50'000 firme richieste entro cento giorni dalla sua pubblicazione sul Foglio federale sono state depositate dai comitati referendari. Il Popolo sarà, quindi, chiamato ad esprimersi il prossimo 19 maggio.

II. Il meccanismo della dichiarazione delle riserve occulte nel quadro della Legge sulla RFFA

A. Lo step-up come dichiarazione delle riserve occulte

Le imprese dispongono regolarmente di riserve occulte che si creano in seguito ad una sottovalutazione contabile degli attivi in confronto al loro valore di realizzazione o di una sopravvalutazione dei passivi. In caso di realizzazione esse soggiacciono ad imposizione ordinaria.

[2] Si veda il disegno di legge del Consiglio federale concernente il PF 17, in: FF 2018 2209, p. 2211.

[3] FF 2018 5105.

In base alle diverse prassi cantonali, le società a statuto speciale hanno la possibilità di dichiarare nel bilancio fiscale le riserve occulte al passaggio all'imposizione ordinaria, in franchigia d'imposta (cd. "step-up"), e di ammortizzare, poi, tali riserve occulte negli anni seguenti, con relativa deduzione dall'utile imponibile^[4]. Dal punto di vista della sistematica fiscale, ciò appare coerente, poiché le riserve occulte sono state create all'estero o durante l'imposizione privilegiata e non dovrebbero, quindi, sottostare a piena imposizione in caso di realizzazione. Lo *step-up* secondo il diritto vigente (regolamentato o meno dai singoli Cantoni^[5]) permette, quindi, di prolungare il trattamento privilegiato e beneficiare di un'ulteriore deduzione fiscale, evitando il famoso "shock".

B. Le nuove disposizioni

Similarmente a quanto previsto dalla RI III, anche nella RFFA è prevista l'introduzione di disposizioni per la dichiarazione delle riserve occulte, a carattere transitorio o meno^[6].

1. Le modifiche alla LIFD

La Legge sulla RFFA prevede l'introduzione nella Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) di disposizioni che vertono sul trattamento fiscale delle riserve occulte in una relazione transfrontaliera. Il progetto di art. 61a LIFD disciplina la dichiarazione all'inizio dell'assoggettamento (trasferimento di sede dall'estero in Svizzera o cessazione di un'esenzione ai sensi dell'art. 56 LIFD), mentre il progetto di art. 61b LIFD stabilisce che, alla fine dell'assoggettamento, tutte le riserve occulte, compreso il valore aggiunto (calcolate sul valore venale), sottostanno ad imposizione.

Già sulla base del diritto vigente (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD), in caso di trasferimento all'estero di una società, tutte le riserve occulte sono soggette a tassazione in Svizzera. La RFFA mira in maniera speculare a dare la possibilità alle imprese di beneficiare anche nel caso inverso (a favore del contribuente), ossia di dichiarare le riserve occulte a bilancio fiscale al momento del trasferimento e ammortizzarle così negli anni successivi, riducendo, di conseguenza, l'aliquota effettiva. L'art. 61a cpv. 3 LIFD stabilisce che le riserve occulte dichiarate e attribuite ai singoli attivi devono essere ammortizzate a bilancio fiscale con cadenza annuale e secondo i tassi d'ammortamento vigenti.

Procedimento contrario, invece, è l'applicazione dell'art. 61b LIFD previsto dalla RFFA che stabilisce la tassazione delle riserve occulte dichiarate al momento del trasferimento all'estero o alla fine dell'assoggettamento in Svizzera. Alla fine dell'assoggettamento occorre applicare il metodo adottato per la dichiarazione anche alla valutazione del *goodwill* generato. I nuovi artt. 61a e 61b LIFD propongono così *de*

facto lo *step-up* secondo il diritto vigente estendendone l'applicazione ai casi di trasferimento dall'estero.

2. Le modifiche alla LAID

Il contenuto dei previsti artt. 61a e 61b LIFD è riproposto integralmente nei nuovi artt. 24c e 24d della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

Il nuovo art. 78g LAID ripropone la disposizione transitoria per il passaggio di sistema dall'imposizione privilegiata a quella ordinaria. Le società *holding*, di amministrazione o ausiliarie esistenti all'entrata in vigore della Legge sulla RFFA che realizzano le riserve occulte nei cinque anni seguenti beneficiano di un'imposizione privilegiata. Alla base della regolamentazione vi è il principio secondo cui tali riserve devono essere tassate proporzionalmente alla creazione in Svizzera.

Lo *step-up* è un elemento a carattere transitorio che fornisce uno strumento di mantenimento dell'onere fiscale vicino ai livelli preesistenti, in particolare per quelle società che non possono usufruire di altre misure compensatorie (p. es. *Patent box*), cercando così di trattenere il maggior numero di contribuenti in Svizzera.

La somma delle riserve occulte esistenti e del valore aggiunto generato internamente viene stabilita con una decisione impugnabile da parte delle autorità fiscali. Su questo punto sarà interessante seguire le discussioni relative ai vari metodi di valutazione delle riserve occulte sulle quali, per il momento, le autorità non si sono espresse chiaramente. Infatti, il Messaggio del Consiglio federale concernente il PF17 non contiene alcuna informazione ulteriore in merito alla modalità di determinazione dell'ammontare massimo delle riserve occulte e del *goodwill*^[7], lasciando, quindi, piena libertà ai Cantoni. Nei cinque anni successivi, la realizzazione di riserve occulte sarà tassata separatamente – in un *basket* speciale con aliquota fiscale ridotta – fino al massimo del valore stabilito in sede di decisione.

Da notare, poi, che, in ottica *safe haven*, l'impatto dell'allocatione al *basket* privilegiato non potrà risultare in un'imposizione effettiva minore di quella durante il periodo della tassazione speciale. Quest'ultima aliquota fungerà, quindi, da barriera minima per evitare distorsioni nell'applicazione dello *step-up*.

Il nuovo art. 78g LAID non prevede una dichiarazione delle riserve occulte a bilancio fiscale e un loro successivo ammortamento, ma specifica che queste saranno accertate tramite decisione dell'autorità fiscale. L'imposizione privilegiata è data dalla realizzazione delle riserve occulte, intesa quale realizzazione effettiva, contabile o secondo la sistematica fiscale. Il Messaggio del Consiglio federale indica, però, che il termine "realizzazione" è da interpretare in senso esteso, permettendo di includere anche l'utile

[4] Secondo i tassi d'ammortamento previsti dal Promemoria A del 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

[5] Nel caso del Canton Ticino, lo *step-up* è regolamentato dalla Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 29/2017.

[6] MATTEO GAMBONI/PAOLO PAMINI, Dichiarazione delle riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento, apparso in questo stesso numero della rivista, p. 8 ss.

[7] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2145.

corrente durante il periodo transitorio. In questo modo si estende il beneficio non solo ai casi di realizzazione (ad es. vendita di un attivo) e si permette la continuazione di un'imposizione moderata nei cinque anni seguenti l'entrata in vigore della Legge sulla RFFA.

Tramite la soluzione dell'aliquota speciale si cerca, quindi, di ottenere il medesimo effetto dell'ammortamento delle riserve occulte secondo il diritto vigente. Va poi specificato che ai Cantoni è data la libertà di determinare l'aliquota d'imposta da applicare al *basket* privilegiato e, quindi, l'impatto effettivo della misura.

Al momento del cambiamento di statuto, l'utile annuo della società sarà così suddiviso in due contenitori, un "*basket A*" che verrà imposto in modo ordinario e un "*basket B*" che verrà imposto, invece, con un'aliquota speciale ridotta. L'importo massimo delle riserve occulte che verrà accertato dall'autorità fiscale con una decisione impugnabile (basato su un metodo di valutazione ancora da definire) costituirà la somma totale del *basket B* che la società potrà andare a "riempire" entro i cinque anni dalla rinuncia allo statuto speciale. Grazie alla tassazione del *basket B* con un'aliquota speciale ridotta la società potrà così evitare uno *shock* fiscale.

Da un punto di vista concettuale non si tratta, quindi, di un vero e proprio *step-up*, inteso come dichiarazione delle riserve occulte nel bilancio commerciale o fiscale, ma di un semplice calcolo delle riserve occulte e di una seguente allocazione in un *basket* privilegiato.

C. Le possibilità di *step-up* per le società a statuto privilegiato

1. Le società di amministrazione o ausiliarie

Le società di amministrazione o ausiliarie (cd. "società miste") non beneficiano dell'esenzione integrale dall'imposta sull'utile concessa alle società *holding* a livello cantonale. Queste devono concretamente ripartire i ricavi tra fonte svizzera e fonte estera. Quest'ultimi sono imposti in Svizzera in base all'importanza dell'attività amministrativa svolta, di regola tra il 20% e il 30%. Di conseguenza, le riserve occulte generate durante il periodo della tassazione speciale non possono essere rivalutate integralmente in franchigia d'imposta. Solo la parte allocabile all'estero (70-80%) potrà, infatti, essere rivalutata senza conseguenze fiscali. La quota restante – se fatta valere – sarà imposta ordinariamente.

2. Le società principali (*principal*)

È interessante considerare che, potenzialmente, i nuovi artt. 61a LIFD e 24c LAID potranno trovare applicazione anche per le società principali^[8]. Perdendo il privilegio fiscale e, quindi, la finzione di un'allocazione ad uno stabilimento d'impresa all'estero di una parte di utile, le società *principal* potrebbero qualificare un trasferimento di esercizio, rami d'attività e funzioni determinando l'inizio dell'assoggettamento in Svizzera. Le riserve occulte generate verrebbero così dichiarate senza

impatto fiscale e in seguito ammortizzate su un periodo di tempo superiore ai cinque anni previsti dall'art. 78g LAID.

D. La tempistica prevista

La tempistica per l'entrata in vigore della Legge sulla RFFA dipende chiaramente dai tempi della politica. È tuttavia interessante far notare che la Legge sulla RFFA prevede l'entrata in vigore dell'art. 78g LAID allo scadere del termine di referendum (se decorso infruttuosamente) o allorquando essa venga accettata in votazione popolare, la cui votazione è prevista per il 19 maggio prossimo^[9]. Questo per permettere ai Cantoni di reagire immediatamente e adattare la legislazione cantonale, diminuendo il rischio di perdita di contribuenti.

III. Conclusione

Questa proposta di trattamento fiscale con un'aliquota speciale delle riserve occulte rappresenta sicuramente un valido strumento transitorio per attenuare lo *shock* fiscale a tutte le società a statuto fiscale privilegiato. L'impatto concreto di questa misura dipenderà principalmente dal metodo di valutazione delle riserve occulte e dalla sua accettazione da parte delle autorità fiscali.

Rimane da valutare se l'autonomia dei Cantoni nella determinazione del metodo di valutazione delle riserve occulte e, quindi, del valore massimo del *basket* privilegiato non genererà un'ulteriore concorrenza intercantonale. Sarà interessante valutare l'effettiva volontà da parte delle molte società a statuto privilegiato di usufruire dello *step-up* secondo il diritto vigente (con ammortamento) oppure dello *step-up* secondo la Legge sulla RFFA.

Per gli addetti ai lavori, così come per le società direttamente interessate, la tematica è conosciuta e le valutazioni sul se e come effettuare uno *step-up* sono sempre attuali. Adesso si tratta unicamente di confidare in una positiva decisione popolare per finalmente passare dalle parole ai fatti.

[8] Assoggettate finora secondo i disposti della Circolare n. 8 dell'AFC, del 18 dicembre 2001.

[9] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2131.